

da ammortizzare;

b) - ove non sia possibile seguirsi il sistema a), con il ricavo di una partecipazione che l'Istituto potrebbe concedere dietro una garanzia reale, eventualmente limitata al pegno su titoli di Stato. -

2° - Norme per facilitare la riattivazione delle polizze sospese -

Queste norme, evidentemente, dovrebbero valere solo nei casi in cui il mancato pagamento dei premi si fosse verificato durante il periodo in cui il contratto è richiamato alle armi. - In tali casi, la riattivazione del contratto potrebbe essere accordata fino a tre mesi dopo il congelamento del contratto e non oltre sei mesi dopo la dichiarazione di pace, dietro presentazione di una dichiarazione di buono stato di salute dell'assicurato e a condizione che siano corrisposti i premi arretrati con gli interessi composti al 4 1/2%, con deduzione del costo del rischio non corso durante la sospensione del contratto.

Il pagamento di tale somma potrebbe essere fatto:

a) in unica soluzione all'atto della riattivazione;